**della Commissione sanità e sicurezza sociale**

**sull'iniziativa parlamentare 12 dicembre 2022 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatari per l'MPS-POP-lndipendenti per la modifica dell'art. 27 della Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 (Presa a carico del Cantone dei premi di cassa malati per i giovani)**

# 1. L'INIZIATIVA

L'iniziativa elaborata in questione, presentata in data 12 dicembre 2022 dal deputato Matteo Pronzini e cofirmatarie per l'MPS-POP-Indipendenti, propone la seguente modifica della Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997:

«*B bis Assicurati minorenni (nuovo)*

*Art. 27 bis (nuovo)*

* *cpv. 1. Il Cantone assume i premi per i giovani fino al compimento del 18° anno di età.*
* *cpv. 2 Hanno diritto a questa misura tutti i nuclei famigliari con un reddito imponibile non superiore a 80'000 franchi. Tale importo viene annualmente adeguato in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo.*
* *cpv. 3 Il regolamento disciplina i particolari*».

L'iniziativa elaborata riprende una proposta simile presentata dall’ MPS l'anno prima con l'iniziativa parlamentare generica n. 689. A differenza del primo atto parlamentare, respinto dal Gran Consiglio, questa iniziativa contiene due importanti limitazioni:

* è limitata solo ai giovani fino alla maggiore età (quella precedente riguardava i giovani fino a 25 anni);
* a beneficiarne sarebbero i nuclei di contribuenti con un reddito imponibile fino a un massimo di 80'000 franchi annui (quella precedente non aveva un limite massimo).

L'obiettivo dell'iniziativa elaborata è quella di sgravare le famiglie del ceto medio e basso dal peso dei premi di cassa malati dei figli, tra l'altro in continuo aumento.

# 2. IL LAVORO COMMISSIONALE

## 2.1 Audizione

In data 2 marzo 2023 la Commissione sanità e sicurezza sociale ha sentito in audizione l'iniziativista Matteo Pronzini, il quale ha presentato lo scopo dell'iniziativa elaborata, ossia portare una soluzione concreta a un problema che è riconosciuto da tutti: l'enorme peso per le famiglie dei premi di cassa malati. L'iniziativista riconosce che la formulazione di "reddito imponibile" non è contenuta nella LCAMal, dove invece ci si basa sul concetto di "reddito disponibile semplificato" per definire chi ha diritto alla RIPAM. Si dice quindi aperto alla possibilità di adeguamenti in tal senso alla modifica di Legge proposta se la Commissione vuole approvare il principio dell'iniziativa andando a sostituire questo concetto.

## 2.2 Posizione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha rinunciato alla presentazione di un messaggio, ma ha espresso la propria posizione nella Risoluzione governativa n. 2919, nella quale risponde pure ad alcuni quesiti posti dalla Commissione. Il Consiglio di Stato raccomanda di respingere l'iniziativa in esame per i seguenti motivi:

* + la modifica proposta sarebbe incompatibile con i principi che stanno alla base del modello attuale di riduzione dei premi nell'assicurazione malattia: la RIPAM si basa, infatti, sull'indicatore di "reddito disponibile" e non di "reddito imponibile", come invece propone l'atto parlamentare, e sul concetto di unità di riferimento, tenendo quindi già conto della composizione del nucleo famigliare;
	+ ci sarebbe inoltre un evidente effetto soglia: il nucleo famigliare che avesse un reddito imponibile appena superiore agli 80'000 franchi (ipoteticamente anche solo di 1 franco) non avrebbe diritto a questa misura;
	+ verrebbe meno l'incentivo per i beneficiari RIPAM di ottimizzare il premio di cassa malati per i figli minorenni, cioè scegliendo casse e modelli alternativi più̀ economici;
	+ pur essendo difficile stimare con precisione i costi maggiorati di questa iniziativa elaborata, il Consiglio di Stato sottolinea come la difficile situazione finanziaria del Cantone non lascia margini per questo genere di nuove spese.

In conclusione, il Consiglio di Stato reputa che la modifica proposta con l'iniziativa parlamentare non sia compatibile con il sistema attuale e che la sua introduzione snaturerebbe un modello che, seppur articolato e complesso, ha dimostrato di essere efficace e molto sociale.

# 3. CONCLUSIONI COMMISSIONALI

La minoranza della Commissione sanità e sicurezza sociale riconosce l'annoso problema dell'aumento dei premi di cassa malati e il peso finanziario che essi rappresentano per le famiglie ticinesi. La proposta presentata con l'iniziativa elaborata rappresenterebbe un aiuto concreto e mirato per le famiglie del ceto medio e medio-basso, con un reddito imponibile non superiore a 80'000 franchi. Pur condividendo quindi gli obiettivi e lo spirito dell'iniziativa elaborata, la minoranza della Commissione riconosce che è problematico riferirsi al concetto di "reddito imponibile" invece che a quello di "reddito disponibile semplificato", come previsto dall'attuale sistema RIPAM. Usare effettivamente il concetto di "reddito imponibile" significherebbe uno stravolgimento del sistema di calcolo da noi non auspicato.

Sulla base delle considerazioni già riportate, la minoranza della Commissione propone quindi di approvare parzialmente l'iniziativa elaborata sostituendo il termine "reddito imponibile" con il concetto, già previsto e definito nella LCAMal, del "reddito disponibile semplificato" (si veda il controprogetto allegato al presente Rapporto). La Legge di applicazione della Legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 viene quindi modificata come segue:

C. Assicurati minorenni (nuovo)

Art. 27a (nuovo)

* + cpv. 1. Il Cantone assume i premi per i giovani fino al compimento del 18° anno di età.
	+ cpv. 2 Hanno diritto a questa misura tutti i nuclei famigliari con un reddito ~~imponibile~~ **disponibile semplificato** non superiore a 80'000 franchi. Tale importo viene annualmente adeguato in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo.
	+ cpv. 3 Il regolamento disciplina i particolari.

Per la minoranza della Commissione sanità e sicurezza sociale:

Laura Riget, relatrice

Forini - Merlo - Petralli

Disegno di

**LEGGE**

**di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie**

**(LCAMal)**

modifica del…

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

* vista l'iniziativa parlamentare 12 dicembre 2022 presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini e cofirmatari per l'MPS-POP-Indipendenti,
* visto il rapporto di minoranza della Commissione sanità e sicurezza sociale del 26 ottobre 2023,

decreta:

**I**

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 è modificata come segue:

**C. Assicurati minorenni**

**Art. 27a**

1 Il Cantone assume i premi per i giovani fino al compimento del 18° anno di età.

2 Hanno diritto a questa misura tutti i nuclei famigliari con un reddito disponibile semplificato non superiore a 80'000 franchi. Tale importo viene annullante adeguato in caso di aumento dell'indice dei prezzi al consumo.

3 Il regolamento disciplina i particolari.

**II**

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2024.